

D.Lgs. su Terzo Settore, Sport, IVA e crisi d'impresa. Testo in Gazzetta

In Gazzetta il D.Lgs. n. 186/2025 che proroga al 2036 per il regime di esclusione IVA per corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali

La proroga al 2036 evita l'assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.

**Supervisione del personale
dei servizi sociali:
l'esenzione IVA ex articolo
14, comma 10, legge n.
537/1993 non spetta in via
automatica; occorre che
l'attività affidata a terzi
sia concretamente qualificata**

e accreditata come corso di formazione destinato al personale dell'ente pubblico, con riconoscimento dei crediti formativi

L'interpello riguarda un ente pubblico che, nell'ambito di progetti PNRR destinati al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del burn out degli operatori, intende affidare a un soggetto terzo il servizio di supervisione professionale degli assistenti sociali e di altre figure impiegate nei servizi territoriali. Il quesito è se i corrispettivi dovuti all'appaltatore possano beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 14, comma 10, della legge n. 537/1993, norma che considera esenti i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale.

L'Agenzia delle entrate ricostruisce in modo puntuale la propria prassi e ribadisce due principi. Da un lato, l'esenzione non richiede che il soggetto incaricato dell'esecuzione del corso abbia un particolare riconoscimento formale, purché il corso sia reso a favore del personale dell'ente pubblico e sia organizzato e gestito da un soggetto terzo nella sua interezza. Dall'altro lato, però, la disposizione agevolativa non si estende a qualsiasi prestazione di supporto o di consulenza collegata all'attività del personale pubblico: occorre che l'oggetto del contratto sia effettivamente riconducibile all'esecuzione di un corso di formazione.

Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L'insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA previsto dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) della Direttiva Iva 2006/112 (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C-449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l'efficacia ex tunc, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.